

tutto, fuorchè opera italiana, e mi pare che quella parola *rilevazioni* (alla quale tiene tanto l'onorevole Ferraris, tantochè quasi credo che vi abbia sopra delle ragioni di paternità più o meno naturale), questa parola francamente non debba trovar posto in una legge dello Stato, per parte di una Camera italiana.

*Una voce.* Mettiamo « constatazioni ».

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione.* Peggio ancora, questo sì che non è italiano!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.

OTTAVI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.* Io credo che la stessa risposta che l'onorevole relatore ha dato ai dubbi di indole linguistica dell'onorevole Giovagnoli dovrebbe esser tale da tranquillare il collega Cottafavi. Il professore Ferraris, e lo chiamo così richiamandomi al suo valoroso insegnamento, poichè egli insegna statistica, se non da quaranta almeno da venti anni, ha affermato essere questa parola una parola tecnica e perfettamente riconosciuta ed ammessa nei trattati di statistica; or questo fatto appunto deve rassicurare l'onorevole Cottafavi sulla precisa portata del comma b di questo articolo 2. E cioè i rilievi, le inchieste, le ricerche, o come altrimenti si vogliono chiamare, che devono fare gli ispettori, saranno esclusivamente di indole statistica e non potranno mai diventare una vessazione per gli industriali. Per questo prego l'onorevole Cottafavi di acconciarsi alle *rilevazioni*, che è una parola dell'uso, e di accettare poi, in tutto il resto, l'articolo, così come venne proposto.

COTTAFAVI. Professore di statistica sì, ma non di italiano!

PRESIDENTE. Vediamo di andare avanti, siamo ancora all'articolo 2.

MONTI-GUARNIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Aspetti, ella ha già parlato una volta, faccia anche parlare gli altri. Ha facoltà di parlare l'onorevole Celli.

CELLI. Se il Governo e la Commissione accettano, io vorrei fare la proposta di aggiungere ancora una parola al secondo comma di questo articolo, una parola che, secondo me, include una sostanza. E cioè di aggiungere, dopo le parole: « sulle condizioni tecniche », le parole: « e igieniche ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti-Guarnieri.

MONTI-GUARNIERI. Io voglio osservare alla Commissione che si corre il pericolo, con la proposta dizione della legge, di arrivare in fondo senza avere ottenuto nulla. Se non ho mal capito, alcuni oratori hanno espresso questo concetto: che possano le contravvenzioni alla legge del 19 giugno 1902 e a quella del 31 gennaio 1904 essere contestate, oltre che dagli ufficiali di polizia giudiziaria dei quali all'articolo 339 del codice di procedura penale, anche dagli ispettori del lavoro.

Ora, se questo è, come mi fa intendere uno dei commissari con un cenno della testa, noi fabbrichiamo una legge che questo non dice...

*Voci.* L'articolo 8.

MONTI-GUARNIERI. No, scusino, l'articolo 8 non dice nulla di questo e bisogna mettere in relazione questa legge speciale col diritto comune, cioè col Codice di procedura penale. L'articolo 339 di questo Codice dice:

« I reati si proveranno sia con verbali o rapporti, sia con testimoni, o con altro mezzo non vietato dalla legge ».

Aggiunge l'articolo 340:

« I verbali e rapporti stesi dagli ufficiali di polizia giudiziaria faranno fede dei fatti materiali relativi ai reati, sino a prova contraria ».

Bisogna dunque mettere in relazione le funzioni affidate coll'articolo 2 agli ispettori del lavoro con questi articoli del Codice di procedura penale, perchè fino a tanto che si dirà che gli ispettori del lavoro debbono esercitare la vigilanza non si darà ai medesimi il diritto di contestare le contravvenzioni; non si verrà insomma ad investire gli ispettori del lavoro delle facoltà di cui sono investiti gli ufficiali di polizia giudiziaria. Tanto è ciò vero che nella legge del 1902, per chiarire questo concetto e assimilare agli ufficiali di polizia giudiziaria quelli che sono incaricati della esecuzione della legge, è detto: « L'esecuzione della presente legge è affidata al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale esercita la necessaria vigilanza per mezzo degli ispettori dell'industria, degli ufficiali ingegneri delle miniere, ecc. ».

Non bisogna dunque limitarsi a parlare di *esercizio della vigilanza*, ma bisogna dire chiaramente che l'esecuzione della presente legge è affidata anche agli ispettori del lavoro.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione.* All'articolo 8 faremo quella